



Settore Agenzie  
fiscali e D.P.F.

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche  
**Coordinamento Nazionale**  
**FLP Finanze**



00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/59600687 - 0659871622  
fax 06/50545464

sito internet: [www.flp.it/finanze](http://www.flp.it/finanze)  
e-mail: [flpfinanze@flp.it](mailto:flpfinanze@flp.it) [flpfinanze.giorgione@tiscali.it](mailto:flpfinanze.giorgione@tiscali.it)

Prot. 330/SN/RM2009

**Segreteria Nazionale**  
Roma, 20 settembre 2010

NOTIZIARIO N° 110

Ai Coordinatori Provinciali  
Ai Componenti delle RSU  
A tutto il Personale  
LORO SEDI

## **NIENTE EQUO INDENNIZZO PER L'INFORTUNIO "IN ITINERE" SE SI USA IL MEZZO PROPRIO**

**La Cassazione ha ritenuto che laddove esista un collegamento mediante mezzi pubblici, usare il mezzo proprio sia una scelta del lavoratore che fa venir meno il diritto all'indennizzo.**

E ora ci si mette pure la Cassazione: mentre quest'estate si discuteva sulla manovra governativa che aboliva la possibilità dell'uso del mezzo proprio per le attività ispettive, la sezione 4<sup>a</sup> della Cassazione civile, con sentenza n. 17752 del 29 luglio del 2010, ha deciso che non spetta alcun equo indennizzo per l'infortunio "in itinere" (cioè durante il percorso da casa al luogo di lavoro) qualora il lavoratore usi il mezzo proprio nonostante siano disponibili collegamenti tramite mezzi pubblici.

La Cassazione ritiene, infatti, che il risparmiare tempo nel tragitto - anche se necessario, per esempio, per accompagnare i figli a scuola - rientri tra le scelte del lavoratore ma come tale non sia indennizzabile dall'Inail.

La sentenza è stata emessa a seguito del ricorso di un lavoratore il quale, adducendo anche il fatto che si fermava spesso a fare straordinario, riteneva improponibile recarsi al lavoro con i mezzi pubblici a causa dei lunghi tempi di attesa dei mezzi pubblici.

La Cassazione invece, ribadendo quanto già deciso con sentenza n. 995 del 2007, ha stabilito che l'indennizzabilità degli infortuni "in itinere" è condizionata, in caso di uso di mezzo proprio, all'esistenza della necessità, per l'assenza di soluzioni alternative, di detto uso, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.

La sentenza è allegata al presente notiziario e scaricabile dal nostro sito internet [www.flp.it/finanze](http://www.flp.it/finanze)

L'UFFICIO STAMPA